

“Disciplina delle Associazioni Pro Loco”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo strategico di rilanciare la promozione turistica in Calabria, attraverso il riordino, a livello regionale, della disciplina inerente le Associazioni Pro Loco.

Le associazioni Pro Loco sono associazioni private senza scopo di lucro, che svolgono attività di interesse turistico, previste dagli art. 14, 15, 16 della Legge Regionale n. 8 del 5 aprile 2008.

In Calabria sono operative circa 350 associazioni Pro Loco, con circa 30.000 volontari, che hanno saputo creare sinergie e collaborazioni tra di loro, nonché con altri enti del territorio, con l'intento di promuoverlo e valorizzarlo.

Le Pro Loco operano a livello comunale, ma l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) è articolata, a livello regionale della Calabria, in un Comitato Regionale e in cinque Comitati Provinciali, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte a tale Unione.

Il Comitato Regionale della Calabria è la struttura periferica dell'Unpli che riunisce le associazioni Pro Loco della Calabria iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, oltre che nel campo di attività proprio di tutte le Pro Loco – ossia in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili – anche in quello dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle Pro Loco medesime purché non ledano lo statuto e gli interessi dell'UNPLI Nazionale.

Nel corso degli anni, le Pro Loco sono diventate degli interlocutori importanti tra i soggetti del comparto turistico, proprio perché sono capaci di attrarre non solo

residenti, ma anche turisti, in numero sempre maggiore, grazie alla qualità degli eventi proposti e alla loro crescente professionalizzazione.

Il quadro normativo e le finalità del presente progetto di legge.

La Legge Regionale n. 8/2008 dedica attualmente alle Pro Loco un'apposita sezione (capo terzo - articoli 14, 15 e 16), che già ne riconosce il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale.

Con la presente proposta di legge si intende, in particolare, implementare la vigente disciplina, coordinandola con altre disposizioni di legge statale e regionale. In particolare, la proposta di legge prevede:

a) la possibilità per le Pro Loco di svolgere attività nel settore sociale e del volontariato, considerato che le Pro Loco possono iscriversi al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" (articolo 3 del PL);

b) che il Comitato regionale della Calabria dell'UNPLI curi l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche tra le Pro Loco, con particolare riferimento alle attività relative a feste e sagre, per una piena valorizzazione delle risorse locali (articolo 4 del PL).

Ulteriore finalità della legge è quella di ridefinire le relazioni delle Pro Loco con la Regione attraverso:

a) il riconoscimento della loro più importante struttura associativa (UNPLI) e la possibilità per la Regione di stipulare accordi finalizzati a sostenere l'UNPLI Calabria nelle sue attività di coordinamento delle Pro Loco iscritte (articolo 4 del PL);

b) la previsione di un unico Albo regionale invece che di cinque Albi provinciali (articolo 5 del PL);

c) la previsione di contributi finalizzati a progetti specifici delle singole Pro Loco, con particolare attenzione alle Pro Loco che svolgono la loro attività nei piccoli Comuni (artt. 9, 10 e 11 del PL).

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge contiene agli articoli 4,9,10 e 11 le disposizioni che presentano impatto finanziario.

In particolare, gli articoli 9,10 e 11 individuano le disposizioni procedurali per l'erogazione dei contributi regionali.

Da un'analisi dei progetti di sviluppo finanziati con il Programma operativo regionale FESR 2007-2013 emerge che la capacità progettuale delle pro loco trova una linea di finanziamento nella parte di programma operativo che si propone di sostenere la realizzazione di attività e di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti.

È, altresì, evidente che la progettualità di maggiore complessità (vedi Festival Euromediterraneo di Altomonte e carnevale di Castrovillari) continuerà a trovare copertura finanziaria nella nuova programmazione 2014-2020, considerato che l'obiettivo di valorizzare le risorse turistiche e culturali è confermato nei nuovi regolamenti.

Nella quantificazione delle risorse necessarie per dare copertura ai contributi regionali alle singole Pro Loco, **si prevede di sostenere una progettualità a valenza territoriale, legata ad eventi locali la cui dimensione media viene stimata in circa € 3.700,00.**

Il valore stimato trova conferma nel parametro utilizzato dalle strutture tecniche del Consiglio regionale del Veneto. Nella scheda di analisi economico-finanziaria per la quantificazione dei contributi regionali ipotizzati nella DGR n. 7/2012 "disciplina delle associazioni pro loco", il Veneto ha stimato un contributo pari ad euro 4.900,00 (risultato del rapporto tra i contributi regionali assegnati in media ai comitati provinciali dell'UNPLI e ai consorzi pro loco pari ad € 245.000,00 ed il numero di beneficiari stimato in 50 soggetti).

La dimensione media dei progetti locali individuata per la Calabria (€ **3.700,00**) e il numero di beneficiari stimati (50), conduce ad una previsione di spesa

pari a € **185.000,00**, ai quali si aggiungono ulteriori € **15.000,00** volti alla costituzione di un fondo *ad hoc* cui la Regione potrà attingere per stipulare specifici accordi (articolo 4, comma 5) finalizzati a sostenere l'UNPLI Calabria nelle sue attività di coordinamento delle Pro Loco iscritte.

L'applicazione del **criterio del tetto di spesa** ha portato ad individuare un limite massimo di risorse disponibili allocate nei fondi speciali per l'approvazione di nuove leggi, sia di parte corrente che capitale e sulla programmazione regionale relativa alla programmazione turistica.

Per queste motivazioni nella strutturazione della norma si è ritenuto applicabile il criterio di quantificazione del tetto massimo di spesa, assegnando **un plafond di risorse pari a 200.000,00 euro**.

La copertura degli oneri interessa le seguenti UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016:

UPB 8.1.01.01 (U 0700110101) accesa ai fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi parte corrente per **euro 50.000,00**;

UPB 2.2.01.04 (U 0613310401) accesa alla promozione turistica con una riduzione dello stanziamento pari a euro **150.000,00**.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo : Legge regionale “Disciplina delle Associazioni Pro Loco”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articoli	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
9/10/11	<i>Contributi regionali alle Proloco</i>	C	P	200.000,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

- utilizzo di accantonamenti sui fondi speciali di parte corrente;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- imputazione esatta ad U.P.B. “inerente e coerente con la spesa prevista”

UPB 008.001.001.001 U 0700110101 (artt. 9, 10 e 11)	Anno 2016 Euro 50.000,00
UPB 2.2.01.04 U 0613310401 (artt. 9, 10 e 11)	Euro 150.000,00
Totale	Euro 200.000,00

Art. 1

(Associazioni pro loco)

1. Sono associazioni pro loco, di seguito denominate pro loco, le associazioni locali, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della regione Calabria, che svolgono le attività di cui all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.
2. Le pro loco, per la realizzazione di progetti ed interventi riguardanti il territorio di più comuni, possono operare, tramite i loro consorzi, anche al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, previo accordo con le pro loco territorialmente competenti.
3. Nei comuni in cui non operano pro loco, gli accordi di cui al comma 2 sono conclusi con i Comuni coinvolti nei progetti e negli interventi.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce alle pro loco il ruolo di strumenti di base per la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede, nonché per la promozione delle attività turistiche e culturali, e, in particolare, di quelle relative:
 - a) alle peculiarità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico, alle produzioni tipiche e alle tradizioni locali;
 - b) all'animazione delle località turistiche e all'attrazione degli utenti del turismo;
 - c) all'intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare;
 - d) allo sviluppo della conoscenza dell'identità calabrese;
 - e) alla informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica in convenzione con gli enti locali competenti di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3

(Attività delle pro loco)

1. Le pro loco svolgono principalmente:

- a) iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, culturale del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico ed ambientale delle località;
- b) iniziative finalizzate ad attrarre il movimento turistico verso le località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
- c) iniziative mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, volte a fornire agli utenti del turismo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti, dell'offerta del territorio, delle occasioni di intrattenimento e di ogni altra attività legata alla cultura, ai prodotti agroalimentari ed artigianali e al tempo libero;
- e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo e delle attività sportive;
- f) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione delle località, in particolare, attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi;
- g) attività ricreative.

2. Le attività di cui al comma 1, lettera d), sono svolte anche avvalendosi dei moderni sistemi informativi e delle innovative tecnologie di comunicazione, secondo criteri di imparzialità, omogeneità e trasparenza e possono essere gestite dalle pro loco in convenzione con gli enti locali competenti, nel rispetto degli standard e delle modalità di coordinamento fra i soggetti del territorio definiti dalla Giunta regionale.

Art.4

(Unione nazionale pro loco d'Italia)

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni di Comitato regionale della Calabria e di Comitati provinciali, questi ultimi quali organismi di coordinamento tra le pro loco iscritte all'UNPLI.
2. Il Comitato regionale della Calabria, di seguito denominato UNPLI Calabria, è struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le pro loco della Calabria ad essa iscritte; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle pro loco e in quelle di cui agli articoli 2 e 3.
3. L'UNPLI Calabria cura, altresì, in particolare con riferimento alle attività inerenti feste e sagre, l'elaborazione e la diffusione tra le pro loco di buone pratiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali, all'orientamento al consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, alla sostenibilità delle sagre. L'UNPLI Calabria, inoltre, rilascia l'attestazione di "sagra di qualità" alle manifestazioni che rispettano i requisiti organizzativi, qualitativi e di attrattività fissati dall'UNPLI.
4. L'UNPLI Calabria indirizza, coordina e controlla l'attività dei Comitati provinciali, rappresenta l'UNPLI nei rapporti con gli enti e gli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle pro loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri.

Art. 5

(Albo regionale)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle Pro loco.
2. La domanda di iscrizione all'Albo regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto della pro loco, è presentata alla Giunta regionale, tramite l'UNPLI Calabria.
3. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce requisito per:

a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle pro loco all'interno di organi collegiali;

b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

4. L'Albo regionale delle pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), nonché nel portale internet della Regione.

Art. 6

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale)

1. La pro loco che svolge da almeno un anno le attività indicate dall'articolo 3 può essere iscritta all'Albo regionale, al concorrere dei seguenti ed ulteriori requisiti:

a) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all'albo regionale; qualora nello stesso comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico o sociale, possono essere riconosciute, sentita l'UNPLI territoriale anche più associazioni pro loco purché non operino nella medesima località.

b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata registrata, nonché statuto ispirato a principi di democraticità e conforme a quanto previsto dall'articolo 7.

2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché l'atto di scioglimento devono essere comunicati dalla pro loco alla Giunta regionale, per il tramite dell'UNPLI Calabria.

3. La Giunta regionale, previo parere dell'UNPLI Calabria da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dallo stesso, delibera la cancellazione della pro loco dall'Albo regionale nei casi di:

a) scioglimento volontario;

b) perdita di uno dei requisiti previsti dal comma 1;

c) svolgimento di attività non conformi alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 7

(Statuto delle pro loco)

1. Ai fini dell'iscrizione della pro loco all'Albo regionale, il relativo statuto deve prevedere:
 - a) norme per l'elezione e per il funzionamento del consiglio di amministrazione;
 - b) pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
 - c) possibilità di iscrizione per i soggetti domiciliati nel Comune e per i soggetti non residenti che operano nel Comune per le finalità e le attività di cui agli articoli 2 e 3;
 - d) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della pro loco, e terminate le eventuali operazioni di liquidazione delle pendenze passive, obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione o al Comune, da destinare a fini di utilità sociale.

Art. 8

(Accordi di collaborazione con l'UNPLI Calabria)

1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nei settori di competenza, le pro loco possono stabilire rapporti di collaborazione, sia con altri organismi interessati, che con gli enti locali competenti per territorio.
2. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e, in particolare, di quelle relative a turismo, cultura, identità regionale e sviluppo rurale, può definire accordi di collaborazione con l'UNPLI Calabria.
3. Le commissioni consiliari regionali competenti in materia di attività sociali, cultura, turismo e agricoltura sottopongono le proposte di legge regionale inerenti le attività di cui all'articolo 3 al parere preventivo, non vincolante, dell'UNPLI Calabria, da rendere entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente il termine, le commissioni procedono all'esame dei progetti di legge regionale prescindendo dal parere.

Art. 9

(Contributi regionali)

1. Le pro loco iscritte all'albo regionale presentano istanza di contributo per specifici progetti miranti alla realizzazione di manifestazioni ed eventi relativi alla valorizzazione delle locali risorse turistiche, culturali, agricole e rurali.

Art. 10

(Assegnazione contributi)

1. L'istanza di contributo, di cui all'art. 9, è presentata dalle pro-loco iscritte all'albo regionale entro il 30 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento al Dipartimento 9 – Turismo e beni culturali, istruzione e cultura – della Regione Calabria.

2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento approvato dall'assemblea dei soci;
- b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari;
- c) programma e relazione esplicativa, per l'anno di riferimento, che dia atto compiutamente delle attività e delle iniziative di cui all'articolo 3;
- d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, in corso di validità.

3. All'istanza può essere allegata, inoltre, ai fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio la seguente documentazione:

- a) accordo formale con associazioni pro loco iscritte all'albo regionale;
- b) accordo formale con organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo;
- c) accordo formale con il comune in cui ha sede la pro loco;
- d) materiale promozionale turistico in forma cartacea che contempli al minimo: breve storia del luogo, itinerari, principali siti paesaggistici e monumentali, eventi, ospitalità, numeri utili e altre eventuali informazioni;
- e) copia contratto di locazione o comodato d'uso debitamente registrato o altro atto

amministrativo che attesti la disponibilità esclusiva della sede per l'anno di riferimento;

f) attestazione da parte del competente ufficio comunale in ordine all'orario di apertura della sede;

g) autocertificazione in merito alla presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento e in ordine alla dotazione di postazione informatica con collegamento internet.

Art. 11

(Valutazione dell'istanza di contributo)

1. La valutazione dell'istanza di contributo, di cui all'art. 10, è effettuata da una commissione interna al Dipartimento 9 – Turismo e beni culturali, istruzione e cultura – della Regione Calabria applicando i seguenti criteri, con l'attribuzione dei relativi punteggi:

a) manifestazioni o iniziative per la promozione dell'offerta storica, artistica, naturalistica o di produzioni o tradizioni tipiche locali (punti da 0 a 20);

b) iniziative e attività sovracomunali promosse attraverso accordi formali tra più pro loco iscritte all'albo regionale (punti 2);

c) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con le organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo (punti 2);

d) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con il comune sede della pro- loco (punti 10);

e) disponibilità della sede autonoma della pro loco adibita esclusivamente ai fini statutari (punti 10);

f) dotazione di postazione informatica con collegamento internet (punti 4);

g) ampiezza demografica del Comune sede della pro loco con valorizzazione delle realtà territoriali di minori dimensioni:

1) per comuni fino a 1.000 abitanti (punti 25);

2) per comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti (punti 20);

- 3) per comuni da 3.001 fino a 6.000 abitanti (punti 12);
- 4) per comuni da 6.001 fino a 15.000 abitanti (punti 6);
- 5) per comuni da 15.001 fino a 40.000 abitanti (punti 4);
- 6) per comuni da 40.001 fino a 100.000 abitanti (punti 2);
- 7) per comuni oltre 100.000 abitanti (punti 1);
- h) presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento (punti 2);
- i) rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali entrambe desunte dall'ultimo bilancio consuntivo approvato:
 - 1) fino a 0,10: punti 1;
 - 2) fino a 0,20: punti 2;
 - 3) fino a 0,30: punti 3;
 - 4) fino a 0,40: punti 5;
 - 5) fino a 0,50: punti 7;
 - 6) fino a 0,60: punti 10;
 - 7) fino a 0,70: punti 12;
 - 8) fino a 0,80: punti 14;
 - 9) fino a 0,90: punti 16;
 - 10) fino a 1: punti 18.

2. Gli elenchi dei beneficiari, suddivisi su base provinciale, sono pubblicati sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sul portale regionale.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 10 e 11 determinati per l'esercizio in corso in euro 200.000,00, si provvede:

a) quanto ad euro 50.000,00, con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio (U 0700110101) inerente ai "Fondi per

provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente” il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo;

b) quanto ad euro 150.000,00, con le risorse disponibili all’UPB 2.2.01.04 dello stato di previsione della spesa di bilancio inerente alla “Promozione Turistica”, a valere sul U 0613310401 il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 200.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo di nuova istituzione nell’ambito della medesima UPB 2.2.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 14, 15 e 16 della Legge Regionale n. 8/2008 sono abrogati.
2. Le lettere h) ed o) del comma 1 dell’articolo 54 della L.R. n. 34/2002 sono abrogate

Art. 14

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali, non iscritte all’Unpli, soppressi dall’articolo 11 della presente legge, entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, possono seguire l’iter di iscrizione di cui all’art. 5 e 6.
2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

